REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno CINQUE del mese di LUGLIO

duemilatredici

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
presso IL TRIBUNALE DI BARI
dott. Roberto Oliveri del Castillo

con la presenza del Procuratore della Repubblica

Dott. Bruno

e con l'assistenza del Funzionario Giudiziario

Sig. Araci Rodolfo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

1) , nata a il , ivi res.te alla via n. –lib. Contumace- dif. avv. Michele Laforgia, di fiducia, assente e avv. Andrea Di Comite, assente, sostituiti dall'avv. Federico Straziota

2) , nato a il , res.te a i alla via n. – lib. Contumace- dif. avv. Antonio Maria La Scala, di fiducia, assente sost. Dall'avv. Aldo Maria Fornari e avv. Giovanni Di Cagno, di fiducia, presente

3) , nato a l' , ivi res.te alla via , lib. Presente, dif. avv. Rosita Petrelli, di fiducia, presente

4) , OMISSIS-

5) , OMISSIS-

6) , nato a il , ivi res.te alla via , lib. Contumace- dif. avv. Michele Scarlato e avv. Bruno Muscatiello, di fiducia, assenti, sostituiti dall'avv. Francesco Marzullo

7) , nato a il , residente a in via , lib. Contumace, dif. avv. Giovanni Di Cagno, di fiducia, presente

8) , OMISSIS-

N. 7536/06 R.G. P.M.

N. 20774/13 R.G. G.I.P.
(STRALCIO DAL N. 9080/08 Gip)
N. 941/13 R.G. SENT.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 24/12/13

Appello o ricorso per Cassazione

il

Notificato estratto al contumace

il

Avviso dep. sentenza notif.

il

ordinanza inammissibilità

del

notificata il

SENTENZA IRREVOCABILE

il

Scheda per

redatta il

N. Campione

penale

N. Reg. Esecuz.

Proc. Rep. di Bari

Estratto Sentenza trasmesso

a

il

per

a

il

per

a

il

per

9) , OMISSIS-

10) , OMISSIS-

11) , OMISSIS-

12) , nato a il , res.te a in via , lib. Contumace, dif. avv. Treggiari, di fiducia, assente sost. dall'avv. Francesco Marzullo,

13) , OMISSIS-

14) , OMISSIS,

15) , nato ad il 1 , ivi res.,te in via , lib. Assente, dif. avv. Michele Scarlato e avv. Bruno Muscatiello, di fiducia, assenti, sostituiti dall'avv. Francesco Marzullo

16) , OMISSIS.

17) OMISSIS,

18) , nato a il , ivi res.te in ; lib. Contumace, dif. avv. Vincenzo Vozzo, di fiducia, assente sost. dall'avv. Ornisco

19) , OMISSIS,

20) , OMISSIS,

21) , nato a il , ivi res.te in via , lib.contumace, dif. avv. Maraschio, di fiducia, presente e avv. Giuseppe Modesti, di fiducia, assente, sost. dall'avv. Irene Assunto

22) OMISSIS,

23) , n. elett. Dom. c/o studio avv. Michele Dell'Erba Largo Adua n. 20, Bari, lib. Contumace, dif. avv. Michele Dell'Erba, di fiducia, assente, sost. dall'avv.Annarita de Chirico

24) , OMISSIS,

25) , nato a , ivi residente in via ; lib. Contumace, dif. avv. Vincenzo Vozza, di fiducia, assente, sost. mdall'avv. Ornisco

26) , nato a il , ivi res.te in via , lib. Contumace, dif. avv. Michele Scarlato, di fiducia, assente e avv. Francesco Marzullo, di fiducia, presente, anche in sost. dell'avv. Scarlato

27) , nato a il , ivi res.te in via , lib. Contumace, dif. avv. Michele Laforgia, di fiducia, assente e avv. Andrea Di Comite, assente, sostituiti dall'avv. Federico Straziota

28) – **OMISSIS-**

29) , OMISSIS,

30) , OMISSIS,

31) , OMISSIS,

32) , OMISSIS,

33) **, OMISSIS,**

34) , OMISSIS,

35) , OMISSIS,

36) , OMISSIS,

37) , OMISSIS,

38) , OMISSIS.

39) , OMISSIS,

40) , OMISSIS,

41) , OMISSIS,

42) , OMISSIS,

43) OMISSIS.

44) , nato a il , ivi res.te alla via , lib. Contumace, dif. avv. Treggiari, di fiducia, assente, sost. dall'avv. Marzullo

45) , nato a il , domiciliato in località ; lib. Assente, dif. avv Nicola Fabio De Feo, di fiducia, presente

46) , nato a il , residente a in via , lib. Contumace, dif. avv. Michele Laforgia, di fiducia, assente e avv. Andrea Di Comite, assente, sostituiti dall'avv. Federico Straziota

47) **– OMISSIS-**

48) sede in – in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro-tempore, , assente, dif. avv. Antonio Maria La Scala, di fiducia, assente, sost. dall'avv. Giovanni Di Cagno,

49) sede in – OMISSIS-

50) e sede in – OMISSIS-

51) . – OMISSIS-

52) n. ivi res. via , lib. Contumace, dif. avv. Vincenzo Vozza, di fiducia, assente sost. dall'avv. Ornisco

53) – OMISSIS-

persone sottoposte ad indagini

unipersonale, sede in

Procedura di accreditamento

per *"struttura di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine*

TAC e RMN"

(– OMISSIS-)

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 81 cpv. c.p., 323 commi 1 e 2 c.p, 48, 479 c.p., 479 c.p. in relazione all' art. 476 co. 2 c.p. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, nella qualità

- , di assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia
- di dirigente responsabile dell' Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S)
- di dirigente responsabile del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia
- , di funzionario responsabile P.O. del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia

tutti pubblici ufficiali che agivano in concorso tra loro e con

- , nella qualità di amministratore/legale rappresentante di . unipersonale, sede in
- , nella qualità di amministratore di fatto/gestore di . unipersonale, sede in

quali istigatore e determinatori delle condotte

a) nello svolgimento delle funzioni e del servizio, in violazione dell' art. 3 comma 1 lett. a) della legge regionale Regione Puglia 28 maggio 2004 n. 8 e del regolamento regionale n. 15 del 6 aprile 2005 in materia di fabbisogno delle prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell' accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, intenzionalmente procurato a unipersonale l' ingiusto profitto dell' accreditamento al Servizio Sanitario Regionale della struttura sanitaria " ", gestita da unipersonale, con conseguente causazione di danno all' ente pubblico regionale inducevano in errore gli altri componenti della Giunta Regionale della Regione Puglia che, sul falso presupposto – affermato da esso , nella indicata qualità di assessore alle Politiche della Salute – dell' esigenza di una rideterminazione del fabbisogno delle prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell' accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in applicazione dell' art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 28 maggio 2004 n. 8 - meramente strumentale e finalizzata esclusivamente a favorire l' accreditamento al Servizio Sanitario Regionale della struttura sanitaria privata " " - adottava le deliberazioni n. 1811 del 6 dicembre 2005 e n. 221 del 28 febbraio 2006 – aventi ad oggetto, rispettivamente *"Abrogazione R.R. 6 aprile 2005 n. 15. Adozione Regolamento Regionale recante: Art. 3, comma 1, lett. a) L. R. n. 8/2004. Determinazione fabbisogno delle prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell' accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie"* e *"Art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 8/2004. Determinazione fabbisogno delle prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell' accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Modifiche al R.R. 6 aprile 2005 n. 15"* - prodromiche al successivo accreditamento istituzionale di - " " al Servizio Sanitario Regionale per la *"struttura di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine TAC e RMN"*, disposto con determina dirigenziale n. 234 dell' 11 settembre 2006, adottata da essa , nella indicata qualità di dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria, sulla base dell' istruttoria espletata

da esso , funzionario responsabile P.O., il quale attestava falsamente, in calce all' indicata determina, che *"... il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell' adozione dell' atto finale da parte del Dirigente responsabile di Settore, è conforme alle risultanze istruttorie"*.
Condotta consistita nell' avere esso , nella qualità di assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia - su istigazione e determinazione di e - proposto all' approvazione della Giunta Regionale, in occasione della riunione del 6 dicembre 2005, una modifica al regolamento regionale 6 aprile 2005 n. 15 comportante la rideterminazione del fabbisogno delle prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell' accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in applicazione dell' art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 28 maggio 2004 n. 8, sul falso presupposto dell' incremento del fabbisogno e della conseguente carenza di strutture per l' erogazione delle indicate prestazioni, affermati "... *sulla base dell' istruttoria tecnica compiuta dall' A.Re.S., dell' istruttoria effettuata dal Dirigente dell' Ufficio n. 2, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore P.G.S. e dal Direttore dell' A.Re.S."* – atti istruttori inesistenti e/o consistenti in strumentali "bozze" di modifica al regolamento regionale (così la *"bozza di regolamento regionale modificativo di quello n. 15 del 6 aprile 2005"* trasmessa da esso , nella indicata qualità di direttore generale dell' A.Re.S., all' assessore alle Politiche della Salute con nota n. 4327 del 22 novembre 2005, che stabiliva per il settore della *"diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (TAC, RMN, PET)"*, senza alcun approfondimento e/o relazione preliminare giustificativa, "... *(i)l fabbisogno (...) come segue: TAC: 1 ogni 60.000,00 abitanti e frazione con riferimento al territorio della U.S.L., escluse quelle delle A.O. e I.R.C.C.S.; RMN: 1 ogni 120.000 e frazione con riferimento al territorio della U.S.L., escluse quelle delle A.O. e delle I.R.C.C.S....* ", così modificando il precedente fabbisogno di n. una macchina T.A.C. ogni 80.000 abitanti e di n. una macchina R.M.N. ogni 150.000 abitanti, previsto dall' art. 1 del regolamento regionale 6 aprile 2005 n. 15 – senza che fosse stato preventivamente istituito il Registro delle strutture autorizzate della diagnostica per immagini delle grandi macchine, previsto obbligatoriamente dall' art. 17 L.R. 28 maggio 2004 n. 8 e senza attendere gli esiti dello studio commissionato allo specifico *"gruppo di lavoro per la riduzione dei tempi di attesa"* coordinato da (incarico conferito con nota dell' assessore 20 novembre 2005, ratificato "ora per allora" con deliberazione n. 1143 del 4 agosto 2006 della Giunta Regionale), la cui relazione - recante la data del 9 ottobre 2006 - concluderà per l' assenza di specifiche criticità per le prestazioni RMN e la riduzione dei tempi di attesa da 45 a 37 giorni per le prestazioni TAC nel periodo marzo 2004-settembre 2005 nel territorio della A.U.S.L. BA5; sulla base dell' indicata falsa relazione dell' assessore , la Giunta regionale adottava di seguito le deliberazioni n. 1811 del 6 dicembre 2005 e n. 221 del 28 febbraio 2006 - aventi ad oggetto, rispettivamente *"Abrogazione R.R. 6 aprile 2005 n. 15. Adozione Regolamento Regionale recante: Art. 3, comma 1, lett. a) L. R. n. 8/2004. Determinazione fabbisogno delle prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell' accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie"* e *"Art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 8/2004. Determinazione fabbisogno delle prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell' accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Modifiche al R.R. 6 aprile 2005 n. 15"* - prodromiche al

successivo accreditamento istituzionale di " al Servizio Sanitario Regionale per la *"struttura di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine TAC e RMN"*, disposto con determina dirigenziale n. 234 dell' 11 settembre 2006, adottata da essa , nella indicata qualità di dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria, su istigazione e determinazione di e con il contributo causale di esso , funzionario responsabile P.O. che espletava l' attività istruttoria preliminare all' indicata determina ed attestava falsamente, in calce al provvedimento, che *"... il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell' adozione dell' atto finale da parte del Dirigente responsabile di Settore, è conforme alle risultanze istruttorie"*.
In Bari, dal 6 dicembre 2005 all' 11 settembre 2006

(– OMISSIS- – OMISSIS- – OMISSIS- – OMISSIS- – OMISSIS-):

B) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 640 cpv. n. 1, 61 n. 7 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
- , nella qualità di amministratore/legale rappresentante di , unipersonale, sede in
- , nella qualità di amministratore di fatto/gestore di . unipersonale, sede in

in concorso con
- , nella qualità di assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia
- , nella qualità di dirigente responsabile dell' Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S)
- , nella qualità di dirigente responsabile del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia , di funzionario responsabile P.O. del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia

che contribuivano casualmente e volontariamente alla formazione dell' atto presupposto costituito dalla determina dirigenziale n. 234 dell' 11 settembre 2006 con le condotte specificate al capo che precede con artifizi e raggiri consistiti nella illecita precostituzione di un titolo legittimante alla contrattazione con l' A.S.L. Bari - la determina dirigenziale n. 234 dell' 11 settembre 2006, adottata da , nella indicata qualità di dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia, atto terminale delle complesse condotte di abuso d' ufficio, falsità ideologica in atto pubblica, falsità ideologica per induzione specificate nel capo che precede - e della produzione di esso, indotto in errore l' A.S.L. Bari che, sul falso presupposto della liceità/legittimità di tale provvedimento - da cui derivava l' accreditamento istituzionale al Servizio Sanitario Regionale della struttura " " gestita da unipersonale - e delle aspettative che da esso derivavano anche per l' asserita – falsa e strumentale – esigenza di soddisfare un maggiore fabbisogno delle prestazioni sul territorio e della inadeguatezza delle strutture già esistenti sul territorio, stipulava con " quale *"ambulatorio specialistico... istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica Radiodiagnostica..."* i seguenti contratti:

- contratto *"per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche*

ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture sanitarie in regime di accreditamento istituzionale per l' intero anno 2007" stipulato il 29 ottobre 2007 tra il Commissario straordinario A.S.L. Bari e , nella indicata qualità

- contratto *"per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture sanitarie in regime di accreditamento istituzionale per l' intero anno 2008"* stipulato il 3 marzo 2008 tra il Commissario straordinario A.S.L. Bari e , nella indicata qualità
- contratto *"per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture sanitarie in regime di accreditamento istituzionale per l' intero anno 2009"* stipulato il 28 luglio 2009 tra il Direttore Generale f.f. A.S.L. Bari e , nella indicata qualità
- contratto *"per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture sanitarie in regime di accreditamento istituzionale per l' intero anno 2010"* stipulato il 4 ottobre 2010 tra il Direttore Generale A.S.L. Bari e , nella indicata qualità, prorogato anche per l' anno 2011

che consentivano a – " " - anche con l' assegnazione "dedicata" di quote accantonate nel "Documento economico e finanziario della sanità" della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 10 L.R. 30 dicembre 1994 n. 38 - di conseguire le seguenti somme a titolo di rimborso delle prestazioni effettuate:

anno 2007	euro 1.965.381,29
anno 2008	euro 2.141.620,26
anno 2009	euro 1.414.217,20
anno 2010	euro 1.097.045,58
anno 2011	euro 1.209.417,35

e così complessivamente euro 7.827.681,35
così procurando ad essi e e
alla società rappresentata/amministrata unipersonale un ingiusto profitto con corrispondente danno per l' ente pubblico
In Bari e Putignano, dall' anno 2007 all' anno 2012

CAPI C) -D)–E)-F)-G)-H)-I)-J)-K)-L)-M)-N)-O)- OMISSIS-

S.P.G.S. s.r.l., sede in Bari

P) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 c.p. in relazione all' art. 476 co 2 c.p., perché, in concorso tra loro, nella qualità

- , di dirigente responsabile del Settore

Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia

- , di legale rappresentante/amministratore di

- , di direttore del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica della ex A.U.S.L. FG/1

- e di dirigenti medici del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica della ex A.U.S.L. FG/1

agendo la e (legati da rapporto di affinità, suocera e genero) quali istigatori, gli altri quali funzionari pubblici nell' esercizio delle proprie funzioni, attestavano falsamente, nel parere espresso con nota n. 1190/SAN/1/9 del 31 luglio 2007, il possesso da parte del presidio di riabilitazione "Valori", gestito da , dei requisiti organizzativi e strutturali prescritti dalla normativa ai fini dell' autorizzazione all' esercizio di attività socio-sanitarie e in particolare attestavano che il presidio era "... *conforme ai requisiti minimi generali nonchè a quelli strutturali, tecnologici e organizzativi specifichi*" quando in realtà la struttura al momento della verifica era priva di personale, assunto solo in data 6 novembre 2007 e non aveva istituito il relativo libro matricola dei dipendenti, istituito solo il 2 novembre 2007.
In Bari e San Severo, il 31 luglio 2007

Q) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 48, 479 c.p. perché in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate , avendo attestato falsamente con la nota di cui al capo che precede il possesso da parte del presidio di riabilitazione "Valori", gestito da ., dei requisiti organizzativi e strutturali prescritti dalla normativa per l' autorizzazione all' esercizio di attività socio-sanitarie, inducevano in errore i componenti della Giunta Regionale – Regione Puglia i quali sulla base delle dette false attestazioni deliberavano la concessione dell' autorizzazione con delibera della Giunta Regionale n. 1435 del 18 settembre 2007.
In Bari, il 18 settembre 2007

R) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 479 c.p. in relazione al 476 co. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, nella qualità

- , di dirigente responsabile del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia

- di legale rappresentante/amministratore di

- di dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.L. TA

- , di tecnico del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.L. TA

agendo la e (legati da rapporto di affinità, suocera e genero) quali istigatori,, gli altri quali funzionari nell'esercizio delle proprie funzioni, attestavano falsamente, nel parere espresso con nota

- , di dirigente responsabile del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia
- , di dirigente l' Ufficio 2 del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia

in concorso tra loro e con

- , amministratore delegato/legale rappresentante di
- , presidente del consiglio di amministrazione di

quali istigatori/determinatori
nell' esercizio delle proprie funzioni, attribuivano la classificazione (fascia di remunerazione delle prestazioni) della struttura sanitaria gestita da
e
ai sensi del D.M. n. 36/1975, attestando falsamente nella determina dirigenziale n. 255 del 26 luglio 2007, di aver ricevuto il parere favorevole della commissione di valutazione prevista ai sensi dell' art. 12 L.R. n. 51/85, mai istituita, e in particolare nell' avere affermato *"in ordine alla verifica finalizzata alla classificazione della struttura ai sensi della L.R. 51/85 i componenti del gruppo di lavoro unanimemente alla luce delle verifiche effettuate hanno dichiarato che la stessa è classificabile nella fascia "B" del D.M. 30.6.75"*.
In Bari, il 26 luglio 2007

CAPO AD) – OMISSIS-

(**, omissis,)**

AE) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 640 cpv. n. 1 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità

- , di dirigente responsabile del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia
- , di dirigente l' Ufficio 2 del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia

in concorso tra loro e con

- , amministratore delegato/legale rappresentante di
- , presidente del consiglio di amministrazione di

quali istigatori/determinatori
con la condotta di cui al capo AC), indotto in errore la A.S.L. Foggia che corrispondeva rimborsi di prestazioni di fascia B invece che C con conseguente riconoscimento di maggiori e indebiti rimborsi per le prestazioni sanitarie.
In Foggia, nel mese di luglio 2007

CAPO AF) n- OMISSIS-

AG) del delitto p. e p. dagli artt.' 110, 323 c.p. per avere in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità , *di assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia* , *amministratore di* . *- società di riferimento della famiglia* *- e genero di* *amministratore/consigliere delegato di* *– CITTA' di* , *sede in Modugno* intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a . in violazione di quanto previsto dall'art. 36 comma 4 e 5 della Legge Regionale 16 aprile 2007 n. 10, in particolare:

- a seguito della sottoscrizione delle preintese con delibera di Giunta Regionale n. 813/06 veniva concordato tra e la Regione Puglia in quattrocentottanta il numero dei posti letto (c.d. fabbisogno) per il predetto gruppo sanitario, comprendente le case di cura '

- con nota del 4 ottobre 2007, a firma di esso , veniva richiesto l' accreditamento istituzionale ai sensi del comma 4 *ter* dell' art. 21 legge regionale n. 8/2004 per i quattrocentottanta posti letto, indicando le case di cura " ", senza specificare il numero e la tipologia dei posti letto da accreditare nelle singole strutture; nella stessa nota . si impegnava alla realizzazione dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3 del 13 gennaio 2005 entro il 31 dicembre 2009, come previsto dalla legge regionale n. 10/2007, facendo presente altresì che in relazione alla struttura " occupata dall' I.R.C.C.S. Istituto Tumori " ", si rendeva necessario il rilascio in quanto la maggior parte delle tipologie sanitarie andavano concentrate in quella sedecon nota della Regione Puglia nr. 24/3225/2PGS veniva avviata la procedura presso il Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.L. di Taranto per la verifica dei requisiti richiesti per l' accreditamento istituzionale presso la casa di cura ' ,

- con nota nr. 5329 del 12 novembre 2008 il Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.L. di Taranto evidenziava carenze strutturali e gravi carenze igienico-sanitarie nella predetta casa di cura

ciò premesso, l' assessore - opponendosi alla richiesta di , dirigente di settore P.A.O. dell' Assessorato alle Politiche della Salute, di far specificare a richiedente il numero di posti letto da accreditare nella casa di cura

al fine di consentirne l'accreditamento istituzionale entro i termini di legge del 31 dicembre 2009 - l' 11 novembre 2008 firmava, su pressione e sollecitazione del esercitata a mezzo di , la proposta di legge nr. 47/2008, relativa a norme in materia sanitaria, prevedendo all' art. 2 di derogare all' art. 36 comma 4 della legge regionale n. 10/2007 nei seguenti termini: "le strutture sanitarie private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero facenti capo alla società , già provvisoriamente accreditate alla data del primo gennaio 2008, accedono all'accreditamento istituzionale garantendo, in deroga all' art. 36 comma 4 e 5 della predetta legge 10/07, l' adeguamento dei requisiti di carattere strutturale e tecnologico entro e non oltre 24 mesi dalla data di rilascio, risultante da apposito verbale, dell'immobile denominato ' ' da parte dell' I.R.C.C.S. pubblico Istituto Tumori ' alla società ', approvata dal Consiglio Regionale Pugliese con legge 23 dicembre 2008, n. 45; in tal modo il abusando della sua pubblica funzione, favoriva e , facendogli ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nella possibilità per tale gruppo imprenditoriale di adeguare tutte le case di cura da esso amministrate ai requisiti tecnico-strutturali, per l' accreditamento dei quattrocentottanta posti letto totali oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2009 originariamente previsto dalla legge n. 10/2007, in assenza di un interesse pubblico, legato alla necessità di evitare un contenzioso per il pagamento da parte della Regione Puglia del danno per il mancato rilascio nei termini concordati dei fabbricati della ' ", non ricorrendo tale pubblico interesse anche con riferimento alle altre case di cura del gruppo, ma essendo limitato alla sola struttura della ' ", con conseguente e ingiustificato vantaggio per il gruppo imprenditoriale.

In Bari, dal mese di novembre 2007 al 23 dicembre 2008

, *unipersonale, sede in)*

AH) per l' illecito amministrativo di cui agli artt. 6, 24, 25 d. leg.vo 8 giugno 2001 n. 231e 640 cpv. n. 1, 319, 321 c.p. in relazione ai reati - ascritti a e/o a , rispettivamente amministratore/legale rappresentante e amministratore di fatto/gestore di - di seguito riprodotti (capi B, I, J), commessi anche nell' interesse dell' ente e recanti a . unipersonale i vantaggi consistiti:

a) – omissis-

tutti pubblici ufficiali che agivano in concorso tra loro e con

- , presidente del consiglio di amministrazione/legale rappresentante di ., sede in Ravenna, società controllata da s.p.a. in qualità di istigatore/determinatore inducendo in errore la Giunta Regionale che autorizzava con delibera n. 2292 del 29 dicembre 2007 il trasferimento definitivo della casa di cura " da Gioia del Colle a Conversano in violazione della normativa prevista dalla legge regionale Regione Puglia 28 maggio 2004 n. 8; in particolare il - formulando alla Regione Puglia la richiesta di trasferimento definitivo con nota del 28 settembre 2007, ai sensi dell' art. 29 co. 4-*bis* L.R. 28 maggio 2004 n. 8 - e i pubblici funzionari proponendo alla Giunta Regionale il detto trasferimento ai sensi della indicata disposizione di legge, in assenza dei requisiti ivi stabiliti e segnatamente della necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale 3/05 della precedente struttura sita in Gioia del Colle, nonché autorizzando l' esercizio di n. cinque posti letto di chirurgia maxillo-facciale, sedici posti letto di ortopedia e cinque posti letto di otorinolaringoiatria relativi ai nuovi parametri di ripartizione e fabbisogno approvati con delibera della Giunta Regionale n. 813 del 13 giugno 2006, con la quale si modificava l' art 5. del R.R. n. 16/05 ai sensi dell' art. 3 co. 1 lett. a), p. 1 legge regionale 28 maggio 2004 n. 8; tutto ciò in violazione delle seguenti norme:

- dell' art. 7 legge regionale 28 maggio 2004 n. 8 che prevede - in relazione alla procedura per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie nei casi previsti dall' art. 5 co. 1 lett. a) - la necessità di inoltrare la richiesta di autorizzazione alla realizzazione alla "realizzazione della struttura" corredata della prescritta documentazione al comune competente per territorio nonché la domanda del Comune alla Regione della verifica di compatibilità;
- dell' art. 7-*bis* legge regionale 28 maggio 2004 n. 8 che, nel caso di modifica di disciplina dei posti letto o di funzioni, richiama la procedura di cui al successivo art. 8 ai fini dell' autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, prevedendo la necessità di una presentazione della domanda alla Regione con allegato il certificato di agibilità e verifica dei requisiti minimi e parere favorevole al trasferimento

così procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale alla casa di cura " e a . consistente nell' ottenimento di una nuova autorizzazione alla realizzazione di una struttura in un comune diverso da quello per cui era autorizzata senza seguire la prescritta procedura nonché per aver ottenuto a fronte della riduzione dei posti letto previsto dalle preintese di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 813 del 13 giugno 2006 l' autorizzazione all'esercizio di diversa e più remunerativa attività sanitaria di tipo chirurgico e ortopedico.

In Bari, il 29 dicembre 2007

CAPI X) – Y) –Z) –AA) –AB) –OMISSIS-

CASE DI CURA RIUNITE VILLA SERENA e NUOVA SAN FRANCESCO s.r.l.,
sede in Foggia

(, omissis.)

AC) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 323 e 479 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità

b) nel rilascio da parte di ,
e –nella qualità di dirigenti/tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.L. BAT – di una falsa attestazione, nel parere espresso con nota n. 910 del 21 dicembre 2007, in ordine al possesso da parte di . unipersonale degli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi prescritti dalla normativa ai fini del riconoscimento dell' accreditamento istituzionale al Servizio Sanitario Regionale

In Bari, Putignano ed Andria, dall' anno 2007 all' anno 2012

CAPI AI) - AJ) – AK) - OMISSIS-

n. 4335 del 9 novembre 2007, il possesso da parte del presidio di riabilitazione " ", gestito da S ., dei requisiti strutturali prescritti dalla normativa ai fini del riconoscimento dell'accreditamento istituzionale, quando in realtà la struttura non era in possesso di personale medico e paramedico effettivamente impiegato così come previsto dall' art. 8 quater co. 4 lett. d) del d leg.vo n. 502/92 in quanto assunto solo con un contratto di consulenza professionale a termine.
In Taranto, il 9 novembre 2007

CAPI S) –T) –U) – OMISSIS-

GESTIONE E MANAGEMENT SANITARIO - G.M.S. s.p.a., sede in Adelfia

V) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 323, 479 c.p. in relazione all' art. 476 co. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità

- , di dirigente responsabile del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia
- , di funzionario responsabile P.O. del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia
- , di amministratore/legale rappresentnate di , socio di maggioranza/controllante di

agendo il quale istigatore e determinatore, abusando la ed il delle rispettive funzioni e servizi, redigevano la determina dirigenziale n. 272 del 19 maggio 2005, accreditando al Servizio Sanitario Regionale la struttura sanitaria " " di Adelfia gestita da , attestando falsamente di ottemperare alla sentenza del T.A.R. n. 216 del 12 gennaio 2005, nonché la sussistenza del fabbisogno di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 6 aprile 2005, senza porre in essere le procedure idonee a determinarlo, stabilite dall' art.17 della legge regionale 28 maggio 2004 n. 8.
In Bari, il 19 maggio 2005

GRUPPO VILLA MARIA – G.V.M. s.p.a., sede in Lugo

(– omissis-) :

W) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 81 cpv. c.p., 323 commi 1 e 2 c.p, 48, 479 c.p., 479 c.p. in relazione all' art. 476 co. 2 c.p. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, nella qualità

- di assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia
- di dirigente responsabile dell' Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S)
- , di dirigente responsabile del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia
- , di funzionario responsabile P.O. del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia

tutti pubblici ufficiali che agivano in concorso tra loro e con

- , presidente del consiglio di amministrazione/legale rappresentante di , sede in Ravenna, società controllata da s.p.a. in qualità di istigatore/determinatore inducendo in errore la Giunta Regionale che autorizzava con delibera n. 2292 del 29 dicembre 2007 il trasferimento definitivo della casa di cura " da Gioia del Colle a Conversano in violazione della normativa prevista dalla legge regionale Regione Puglia 28 maggio 2004 n. 8; in particolare il - formulando alla Regione Puglia la richiesta di trasferimento definitivo con nota del 28 settembre 2007, ai sensi dell' art. 29 co. 4-*bis* L.R. 28 maggio 2004 n. 8 - e i pubblici funzionari proponendo alla Giunta Regionale il detto trasferimento ai sensi della indicata disposizione di legge, in assenza dei requisiti ivi stabiliti e segnatamente della necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale 3/05 della precedente struttura sita in Gioia del Colle, nonché autorizzando l' esercizio di n. cinque posti letto di chirurgia maxillo-facciale, sedici posti letto di ortopedia e cinque posti letto di otorinolaringoiatria relativi ai nuovi parametri di ripartizione e fabbisogno approvati con delibera della Giunta Regionale n. 813 del 13 giugno 2006, con la quale si modificava l' art 5. del R.R. n. 16/05 ai sensi dell' art. 3 co. 1 lett. a), p. 1 legge regionale 28 maggio 2004 n. 8; tutto ciò in violazione delle seguenti norme:

- dell' art. 7 legge regionale 28 maggio 2004 n. 8 che prevede - in relazione alla procedura per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie nei casi previsti dall' art. 5 co. 1 lett. a) - la necessità di inoltrare la richiesta di autorizzazione alla realizzazione alla "realizzazione della struttura" corredata della prescritta documentazione al comune competente per territorio nonché la domanda del Comune alla Regione della verifica di compatibilità;
- dell' art. 7-*bis* legge regionale 28 maggio 2004 n. 8 che, nel caso di modifica di disciplina dei posti letto o di funzioni, richiama la procedura di cui al successivo art. 8 ai fini dell' autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, prevedendo la necessità di una presentazione della domanda alla Regione con allegato il certificato di agibilità e verifica dei requisiti minimi e parere favorevole al trasferimento

così procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale alla casa di cura " e a consistente nell' ottenimento di una nuova autorizzazione alla realizzazione di una struttura in un comune diverso da quello per cui era autorizzata senza seguire la prescritta procedura nonché per aver ottenuto a fronte della riduzione dei posti letto previsto dalle preintese di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 813 del 13 giugno 2006 l' autorizzazione all'esercizio di diversa e più remunerativa attività sanitaria di tipo chirurgico e ortopedico.

In Bari, il 29 dicembre 2007

CAPI X) – Y) –Z) –AA) –AB) –OMISSIS-

CASE DI CURA RIUNITE VILLA SERENA e NUOVA SAN FRANCESCO s.r.l.,
sede in Foggia

(, omissis.)

AC) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 323 e 479 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità

non si ravvisa alcuna utilità di portare tali vicende in dibattimento la cui complessità farebbe giungere (verosimilmente) nel corso di esso ad una declaratoria di intervenuta prescrizione.

Ciò posto, deve procedersi al proscioglimento con la formula in dispositivo, nei confronti di tutti gli imputati sopra indicati per i reati loro ascritti in epigrafe.

Si indicano gg. 90 per il deposito dei motivi per il carico di lavoro dell'ufficio.

Letto l'art 425 c.p.p.,

Letto l'art. 425 c.p.p.,

DICHIARA

N.L.P. con riferimento al capo A) nei confronti di , per intervenuta prescrizione;

N.L.P. con riferimento al capo B) nei confronti di per non aver commesso il fatto;

N.L.P. con riferimento ai capi P), Q) ed R) (a quest'ultimo riunito il capo a) del proc.n. 15482/12 r.g.n.r. e 7735/13 r.g.g.i.p. nei confronti di , perché il fatto non sussiste;

N.L.P. con riferimento al capo V) per intervenuta prescrizione;

N.L.P. con riferimento al capo W) nei confronti di per non aver commesso il fatto;

N.L.P. con riferimento ai capi AC), AE) e AG) perché il fatto non sussiste;

N.L.P. con riferimento al capo AH) limitatamente alla parte sub b) per intervenuta prescrizione;

gg. 180 per il deposito.

Così deciso in Bari il 5.7.2013

Il giudice per le indagini preliminari

dott. Roberto OLIVERI del CASTILLO

TRIBUNALE DI BARI
Sez. G.I.P. —
copia conforme all'originale
Bari 17/6/14
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

TRIBUNALE DI BARI
— Sez. G.I.P. —
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari 24 DIC. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Rodolfo ARACI)